



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

### **Titolo I - Principi generali**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Titoli e corsi di studi
- Art. 3 Crediti formativi accademici
- Art. 4 Ordinamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 5 Regolamenti didattici dei corsi di studio

### **Titolo II - Strutture didattiche, di produzione e di ricerca**

- Art.6 Strutture
- Art.7 Dipartimenti e Scuole

### **Titolo III - Corsi di diploma accademico di primo livello**

- Art.8 Corsi di Diploma Accademico di primo livello
  - 1 Ammissioni
  - 2 Conseguimento del diploma
  - 3 Istituzione e attivazione dei corsi
  - 4 Valutazione
  - 5 Organi del corso

### **Titolo IV - Corsi di diploma di secondo livello**

- Art. 9 Corsi di diploma di secondo livello
  - 1 Ammissioni
  - 2 Conseguimento del diploma
  - 3 Istituzione e attivazione dei corsi
  - 4 Valutazione
  - 5 Organi del corso

### **Titolo V - Servizi didattici e integrativi**

- Art. 10 Attività integrative
  - 1 Corsi serali e propedeutici
  - 2 Corsi di formazione, stages e seminari
  - 3 Attività di tirocinio post-diploma
  - 4 Attività culturali e integrative

### **Titolo VI Organizzazione didattica**

#### Capo I Programmazione, coordinamento e verifica

- Art. 11 Programmazione didattica
  - 1 Incompatibilità
  - 2 Piano degli studi annuale
  - 3 Piano di copertura degli insegnamenti
  - 4 Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
  - 5 Manifesto annuale degli studi
  - 6 Verifica dei risultati delle attività formative

#### Capo II Attribuzione dei compiti didattici

- Art.12 Forme didattiche
  - 1 Corsi ufficiali d'insegnamento
  - 2 Esercitazioni e laboratori didattici
  - 3 Seminari didattici
  - 4 Tirocini
  - 5 Compiti didattici dei docenti

#### Capo III Accertamento della preparazione degli studenti

- Art. 13 Accertamento della preparazione degli studenti
  - 1 Ammissione agli esami di profitto
  - 2 Commissione degli esami di profitto
  - 3 Ammissioni ai corsi di studio

### **Accademia di Belle Arti di Sanremo**

Via Val del Ponte n.34 - 18038 SANREMO (IM)  
Segreteria 0184/668877 e 0184/514955



# Accademia di Belle Arti Sanremo

- 4 Accertamento della preparazione iniziale
- 5 Prova finale di diploma

## Capo IV Qualità della didattica

Art.14 Attività di orientamento e tutorato

## Capo V Responsabilità didattiche

Art.15 Individuazione delle responsabilità

## **Titolo VII Studenti**

### Capo I Norme generali

Art.16 Rapporto formativo

Art. 17 Immatricolazione

- 1 Iscrizioni e libretti accademici personali
- 2 Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
- 3 Iscrizione di diplomati
- 4 Iscrizioni a corsi singoli
- 5 Curricula e piani di studio individuali

### Capo II Mobilità studentesca esterna e interna

Art. 18 Trasferimento ad altre accademie

- 1 Trasferimento da altre accademie
- 2 Passaggi di corso

Art.19 Riconoscimento degli studi pregressi

Art. 20 Sospensione e interruzione temporanea degli studi

- 1 Rinuncia agli studi
- 2 Decadenza della qualifica di studente
- 3 Cessazione della qualifica di studente

### Capo III Titoli accademici

Art. 21 Rilascio dei diplomi accademici

- 1 Riconoscimento di titoli accademici stranieri
- 2 Rilascio di titoli congiunti
- 3 Certificazioni dei titoli di studio

### Capo IV Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Art. 22 Sanzioni disciplinari

## **Titolo VIII Diritto allo studio**

Art. 23 Diritto allo studio

Art. 24 Studenti diversamente abili

## **Titolo IX Comunicazioni e pubblicità**

Art. 25 Comunicazioni

## **Titolo X Modifiche ed integrazioni**

Art. 26 Modifiche ed integrazioni

Art. 27 Tabelle corsi

## **Allegati**

Supplemento al diploma



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## **Titolo I** **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento Didattico - di seguito denominato "Regolamento" - previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999 :
  - a. disciplina l'ordinamento dei Corsi di studio svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui art.4 della Legge 508/1999;
  - b. definisce l'ordinamento degli studi dei Corsi di Diploma svolti dall'Accademia di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;
  - c. detta i principi generali e fornisce le direttive dei Corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
  - d. disciplina la carriera accademica degli studenti

### **Art. 2 Titoli e corsi di studio**

1. L'Accademia organizza, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento del titolo di studio avente valore legale:
  - a. Corsi di Diploma Accademico di I livello
  - b. Corsi di Diploma Accademico di II livelloPertanto l'istituzione rilascia i seguenti titoli:
  - a. Diploma Accademico di I livello;
  - b. Diploma Accademico di II livello;
2. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, in particolare:
  - corsi professionali attinenti alle discipline artistico culturali inserite nel piano di studio, sia di base che caratterizzanti o integrative e affini, quali per esempio un corso di restauro pittorico.
  - stages, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale.
3. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto della Società Cooperativa Univartis gestore dell'Accademia, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## **Art. 3 Crediti Formativi Accademici (CFA)**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.

2. Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto

4. Ai CFA corrispondono venticinque ore di lavoro per studente. In relazione al forte impatto dell'attività laboratoriale nei corsi di studio dell'Accademia, con specifico Decreto direttoriale possono essere determinate variazioni in aumento non superiore al venti per cento di tale quantità.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro.

6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore

7. I D.M., determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegnano di norma, rispetto all'impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico - laboratoriali il 50%, alle attività di laboratorio il 100%.

## **Art. 4 Ordinamenti didattici dei corsi di studio**

1. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 determinano:

- a. la denominazione del corso di studio;
- b. la Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
- c. gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio;
- d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e. le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo articolo;
- g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h. la preparazione iniziale richiesta agli studenti;



# Accademia di Belle Arti Sanremo

- i. dove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di Diploma di I e II livello anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

2. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005, l'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei Corsi di vario livello afferenti alle Scuole. In sede di prima applicazione i Dipartimenti e le Scuole sono individuate nella tabella A allegata al presente Regolamento. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle eventuali modifiche e integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.

3. Altresì, in prima applicazione i corsi di I livello, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 DPR 212/2005, sono istituiti nelle Scuole individuate nella tabella A allegata al presente Regolamento, in conformità ai criteri determinati dall'art. 9 del DPR 212/2005, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti della risorse finanziarie proprie e dal concorso eventuale di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione è disposta, su proposta dell'Accademia, con D.M. che verifica la corrispondenza ai criteri di cui al citato art. 9 e l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.

4. Fino all'adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i Corsi di II livello, sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.

5. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dal D.M. 10.09.2010, n. 249.

## **Art. 5 Regolamenti didattici dei corsi di studio**

1. Gli ordinamenti didattici dell'Accademia sono disciplinati dal presente Regolamento.

2. I corsi di Diploma accademico di I e II livello, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati da un Regolamento Didattico del Corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del Corso medesimo.

3. Il Regolamento Didattico del Corso di studio è proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti e dal Consiglio Accademico .



# Accademia di Belle Arti Sanremo

4. Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:

- il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
  - il numero dei crediti formativi assegnati;
  - gli obiettivi formativi specifici;
  - l'eventuale articolazione in moduli;
  - le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche;
- la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
  - la denominazione e la struttura dei "curricula" offerti agli studenti;
  - le regole sugli obblighi della frequenza

## **Titolo II**

### **STRUTTURE DIDATTICHE DI PRODUZIONE E RICERCA**

#### **Art. 6**

1. Le strutture didattiche di cui si avvale l'Accademia sono le seguenti:

- a. Dipartimenti
- b. Scuole
- c. Corsi di studio

2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi Regolamenti interni.

#### **Art. 7**

##### **Dipartimenti**

1. Il Dipartimento è la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti.

2. È possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.

3. L'Accademia attiva i dipartimenti previsti dal DPR 212/05:

- a. Arti visive,
- b. Progettazione e Arti applicate.

##### **Accademia di Belle Arti di Sanremo**

Via Val del Ponte n.34 - 18038 SANREMO (IM)  
Segreteria 0184/668877 e 0184/514955



# Accademia di Belle Arti Sanremo

4. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
- promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
  - concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse
  - coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare dell'area di competenza;
  - avanza agli organi di gestione dell'Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale AITA per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;
  - programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico.
5. Il Dipartimento è istituito con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del Consiglio Accademico.
6. Sono organi del Dipartimento:
- il Preside di Dipartimento, che rappresenta il Dipartimento è scelto tra i docenti afferenti al Dipartimento medesimo viene nominato dal Direttore dell'Accademia su proposta del Consiglio di Dipartimento, previa approvazione del Consiglio Accademico. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Preside di Dipartimento può designare, fra i componenti del Consiglio, un vice-preside che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento;
  - il Consiglio di Dipartimento, che è l'organo d'indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività didattica di ricerca, è formato da tutti i Professori afferenti al Dipartimento, dai docenti a contratto per la carica di Preside, nonché da una rappresentanza di due studenti designata dalla Consulta degli studenti che partecipa con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità accademica.
7. Ogni Dipartimento è dotato di un regolamento interno che disciplina, tra l'altro, i Corsi di Specializzazione e i Corsi di Formazione alla ricerca afferenti al Dipartimento

## **Scuole**

- Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di Diploma di I e II livello. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i docenti afferenti alla Scuola e da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Diploma afferenti alla Scuola, designati dalla Consulta degli Studenti, che partecipano con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti il reclutamento e le risorse di docenza.
- I Consigli di Scuola sono presieduti da un Direttore per un periodo di tre anni rinnovabile non più di una volta consecutivamente.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

3. I Consigli di Scuola sono tenuti ad assicurare:

- la promozione e il coordinamento dell'attività didattica, di ricerca e di produzione nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
- lo svolgimento dell'attività didattica e dei piani dell'offerta formativa nei settori culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;
- l'attivazione e la copertura dei moduli didattici dei Corsi di Diploma di I e II livello in essi attivati, nell'ambito del fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
- la realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche elaborati dai Consigli dei Corsi di Diploma di I e di II livello.

## **Titolo III**

### **CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO**

#### **Art.8 Corsi di Diploma accademico di I livello**

1. I Corsi di Diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di II livello.

Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di I livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.

#### **Art. 8/1 Ammissione**

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

2. Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.

3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico del Corso di Diploma.

4. Il Regolamento Didattico di Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.





# Accademia di Belle Arti

## Sanremo

6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

### **Art. 8/2 Conseguimento del Diploma**

1. Per conseguire il Diploma di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e delle prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il superamento di una prova.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 13/5 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno cinque docenti di:

1. una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell'ambito di una delle discipline laboratoriali dello specifico corso di diploma della disciplina d'indirizzo dello specifico Corso di Diploma sotto la guida di un docente relatore di progetto;
2. un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.

### **Art. 8/3 Istituzione e attivazione dei corsi**

1. Un Corso di Diploma di I livello viene istituito su proposta del Dipartimento e del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Ogni eventuale nuovo corso sarà attivato solo previa approvazione ministeriale ed inserimento nel Regolamento.

2. Un Corso di Diploma viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

- a. La denominazione;
- b. Gli obiettivi formativi specifici;
- c. Il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato;
- d. Le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
- e. Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
- f. Le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- g. L'analisi dei costi diretti e indiretti nonché della attuale copertura finanziaria.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## **Art. 8/4 Valutazione**

1. L'Accademia disciplina attraverso i regolamenti didattici le modalità con cui perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, alla valutazione della preparazione iniziale, alla valutazione della qualità della didattica

## **Art. 8/5 Organi del Corso**

1. L'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche, e formative, del Corso di Diploma di I livello sono affidate ai docenti del corso che devono:

- elaborare e sottoporre al Dipartimento l'ordinamento didattico del Corso comprensivo dei curricula e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività;
- provvedere al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative e coordinarne lo svolgimento;
- proporre calendari delle attività didattiche, delle prove di profitto e delle prove finali;
- formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
- proporre la definizione e le modifiche dei Regolamenti Didattici di Corso

I docenti del corso sono i Professori che ricoprono un insegnamento del corso.

## **Titolo IV**

### **CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO**

#### **Art. 9 Corsi di Diploma accademico di II livello**

1. I Corsi di Diploma di II livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

2. Il percorso formativo di un Corso di Diploma di II livello è di norma di durata biennale per un totale di 120 CFA.

#### **Art. 9/1 Ammissione**

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di II livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma di II livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

2. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.
3. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali non sia previsto un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal regolamento del Corso di II livello.
4. I regolamenti di ogni Corso Diploma di II livello disciplineranno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali debiti formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
5. Per l'ammissione al Corso di Diploma di II livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.
6. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I livello con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di Diploma di II livello, non è richiesta alcuna verifica.
7. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di Diploma o di laurea con altri "curricula" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma Specialistico.
8. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità. Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli studenti che siano stati ammessi al Corso di Diploma di II livello con una votazione inferiore ad un prefissato valore minimo.
9. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di Diploma di II livello, lo studente può essere ammesso "con riserva" anche se consegue il titolo di I livello nell'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché al momento dell'iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al Corso di studio decade.

## **Art. 9/2 Conseguimento del Diploma**

1. Per conseguire il Diploma di II livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il Diploma di I livello e riconosciuti ai fini del Diploma di II livello. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative, dalle prove finali come definiti dal regolamento dei Corsi di Diploma di II livello e recepiti nel Manifesto degli Studi.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di Corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di I livello. Lo studente deve altresì aver svolto le attività stagistiche, tirociniali e/o seminari, anche esterne, previste dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma di II livello.

3. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 8, del presente Regolamento, consiste nella presentazione di una produzione artistica originale integrata sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dalla struttura didattica competente.

## **Art. 9/3 Istituzione e attivazione**

1. Un Corso di Diploma di II livello viene istituito su proposta del Dipartimento e del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.

2. Un Corso di Diploma di II livello istituito su proposta del Consiglio Accademico, acquisita l'autorizzazione del MIUR è attivato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Un Corso di Diploma di II livello viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

- a) la denominazione;
- b) gli obiettivi formativi specifici;
- c) il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;
- d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
- e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché della eventuale copertura finanziaria.

4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR 212/05, in prima applicazione i corsi di Diploma di II livello sono attivati in via sperimentale, su proposta del Consiglio Accademico previa approvazione degli organi ministeriali.

## **Art. 9/4 Valutazione**

1. L'Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di Diploma di II livello attraverso il Nucleo di Valutazione mediante:

- a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
- b. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## **Art. 9/5 Organi del Corso**

1. L'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del Corso di Diploma di II livello sono affidate ai docenti del corso che hanno il compito di :

- provvedere al coordinamento, alla programmazione e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative e coordinarne lo svolgimento;
- proporre calendari delle attività didattiche, delle prove di profitto e delle prove finali;
- formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
- proporre la definizione e le modifiche dei Regolamenti Didattici di Corso.

3. Il Coordinatore del Corso è eletto tra i Professori per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta consecutivamente.

## **Titolo V**

### **SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI**

#### **Art. 10 Attività integrative**

1. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il Consiglio Accademico, l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell'ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale.

2. Dette attività, deliberate con decreto direttoriale, possono essere svolte all'interno dei preesistenti corsi serali e propedeutici.

#### **Art. 10/1 Corsi serali e propedeutici**

1. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite l'Accademia:

a. può autorizzare, previa presentazione da parte della Consulta degli Studenti di dettagliati progetti, anche culturali, lo svolgimento di attività di orientamento e/o recupero, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza. Allo scopo, potranno essere altresì attribuiti contributi e spazi.

#### **Art. 10/2 Corsi di Formazione, stage e seminari**

1. L'Accademia ha facoltà di organizzare stage e seminari in regime di collaborazione, e di scambio, con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.



# Accademia di Belle Arti

## Sanremo

2. L'Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime "conto terzi", attività stagistiche, seminariali e corsi di formazione per una durata non superiore a quaranta ore, su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.

a. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico ed attivato con decreto direttoriale che prevede:

- durata del corso o dello stage;
- numero minimo e massimo di partecipanti;
- quote di iscrizione;
- sede e periodo di svolgimento;
- un coordinatore.

b. Dette attività debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni.

### **Art. 10/3 Attività di tirocinio post-diploma**

1. L'Accademia può attivare attività tirociniali post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.

Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:

- a. criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
- b. criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
- c. obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
- d. rilascio dell'attestato di partecipazione;
- e. eventuali cause di invalidità del tirocinio.

### **Art. 10/4 Attività culturali ed integrative**

1. L'Accademia demanda al suo gestore, la Società Cooperativa UNIVARTIS, la possibilità di organizzare attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'istituzione



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## Titolo VI

### ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

#### Capo I

#### Programmazione, coordinamento e verifica

##### **Art.11 Programmazione didattica**

1. Nel rispetto dei principi dello statuto della Cooperativa reggente il Consiglio Accademico è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all'approvazione del Manifesto degli Studi.
  
2. Per la programmazione didattica annuale il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
  - a. integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
  - b. piano di copertura degli insegnamenti;
  - c. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
  - d. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
  - e. piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.
  
3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

##### **Art. 11/1 Incompatibilità**

1. L'incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. È escluso dal principio di incompatibilità il personale docente afferente ad un Dipartimento, Scuola o Corso formato da un numero minimo di docenti di ruolo. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno disciplinate dai Regolamenti Didattici interni dei Dipartimenti e delle Scuole e verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## Art .11/2 Piano degli studi annuale

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.
2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e definito, ogni anno, nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento Didattico del corso di studio.

## Art. 11/3 Piano di copertura degli insegnamenti

1. Il piano di copertura degli insegnamenti fa riferimento al CCNL vigente.
2. Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d'individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'A.A. di riferimento.
3. Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, si impegna a individuare (nel rispetto della delibera del Consiglio Accademico) i docenti a cui affidare la copertura delle discipline del Piano di studi.

## Art .11/4 Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.
2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l'indirizzo di posta elettronica.
2. La durata dell'anno accademico è fissata dal 1° novembre al 31 ottobre, salvo la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico

## Art.11/5 Manifesto annuale degli studi

Il Manifesto è predisposto annualmente e aggiornato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione (ciascuno per la parte di propria competenza) entro la fine del mese di luglio ed è possibile visionarlo affisso all'albo dell'Accademia o consultarlo nel sito dell'Istituzione o richiederne copia entro il 30 settembre dell'a.a. di riferimento





# Accademia di Belle Arti Sanremo

Il Manifesto comprende :

- a. Il piano annuale di ciascun corso di studio
- b. Le modalità di accesso
- c. Le modalità di immatricolazione e iscrizione
- d. Prove di ammissione : termini iscrizione
- e. Termini e modalità dell'eventuale accertamento iniziale
- f. Ammontare delle tasse, contributi e indennità dovute dagli studenti

## **Art .11/6 Verifica dei risultati delle attività formative**

1. L'Accademia di Belle Arti si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.

2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.

Gli esami sono previsti con cadenza prestabilita dal Consiglio Accademico e dovranno essere fissati entro il mese di giugno, cioè al termine dello svolgimento di tutte le attività formative dell'anno. Gli esami sono proceduti da pre esami che riguardano quelle discipline il cui monte ore previsto dal piano di studi venga utilizzato nei primi mesi di attività e cioè molto tempo prima della data degli esami.

Pre esami ed esami sono impostati su una prova orale per le discipline di carattere teorico : la struttura della prova è proposta dal docente della materia e viene approvata dal Consiglio Accademico. Le tipologie possono contemplare prove personali di analisi, valutazione ed elaborazione di una tematica oppure prove in forma di test a risposta aperta, chiusa, mista.

Per le discipline di carattere tecnico-pratico la prova comprenderà una parte pratica, scritta strutturata come relazione tecnica di accompagnamento o presentazione della trattazione e/o crittografica e una parte orale. Il superamento della prima parte dell'esame è preliminare all'ammissione alla prova orale che consiste in un colloquio mirato alla verifica delle conoscenze fondamentali della disciplina e delle competenze personali funzionali alla capacità di elaborare le competenze approntando le adeguate scelte analitiche e interpretative rispondenti alla trattazione delle tematiche in oggetto.

La verifica del profitto degli studenti ha cadenza periodica : la tempistica e le modalità sono lasciate alla libera iniziativa dei docenti che ne stabiliranno l'ordine e la quantità in relazione ai ritmi di apprendimento degli studenti.



# Accademia di Belle Arti

## Sanremo

In sede di programmazione comunque ogni docente ha presentato un'ipotesi di verifica (che è verbalizzata) dove sono indicate le tipologie delle prove, la loro struttura, gli obiettivi prefissati, una griglia di valutazione con criteri motivati e la data presumibile della somministrazione.

3. docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative.

### Capo II

#### Attribuzione compiti didattici

##### **Art. 12 Forme didattiche**

1. Le attività didattiche svolte dall'Accademia di Belle Arti di possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.

2. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

##### **Art. 12/1 Corsi d'insegnamento**

1. I corsi d'insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti .

2. Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.

3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

##### **Art. 12 /2 Esercitazioni e laboratori didattici**

1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.

2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

3. A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

## **Art. 12/3 Seminari didattici**

1. Il seminario didattico è un'attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente

## **Art. 12/4 Tirocini**

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.

2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.

3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

4. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

## **Art. 12/5 Compiti didattici dei docenti**

1. Sono disciplinati dalla normativa vigente e consistono in :

- a. Lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative per il numero di ore previsto dal piano di studi. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate e potranno invitare esperti su argomenti specifici previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento e chiedere l'autorizzazione qualora l'iniziativa comporti oneri
- b. Possibilità di impartire più insegnamenti per ogni corso di studio purchè sia garantita la possibilità di articolare il calendario in modo organico e senza intralci per gli studenti
- c. Ricevimento e assistenza agli studenti
- d. Accertamento del profitto degli studenti
- e. Attività di tutorato e orientamento
- f. Assolvimento dei compiti organizzativi interni
- g. Partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## Capo III

### Accertamento della preparazione degli studenti

#### **Art. 13 Accertamento della preparazione degli studenti**

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
  - a. prove di ammissione ai corsi di studio;
  - b. prove di accertamento della preparazione iniziale;
  - c. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
  - d. prove finali.
2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.
3. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.
4. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.
5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle discipline in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.
6. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'A.A. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d'esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre-ottobre) sessione invernale (febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno venti giorni tra un appello e l'altro.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

7. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

8. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica.

9. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata.

10. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

11. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

## **Art. 13/1 Ammissione agli esami di profitto**

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

- a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
- b. essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.

2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.

3. Lo studente può sostenere, nel corso dell'A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

4. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

## **Art. 13/2 Commissione degli esami di profitto**

1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.

2. I lavori della Commissione, la cui attività è collegiale, si svolgono sotto la responsabilità del Presidente.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

3. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.

4. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente

## **Art. 13/3 Ammissione ai corsi di studio**

1. Per accedere ai corsi di studio dell'Accademia è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale

2. I corsi di studio presso l'Accademia di Belle Arti sono ad accesso libero subordinato, comunque, a requisiti riconosciuti attraverso prove di accesso

3. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il Diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi

4. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente ed approvata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Istituto almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

5. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il primo anno accademico

6. I risultati di ammissione sono pubblicati sull'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione

## **Art. 13/4 Accertamento della preparazione iniziale**

1. I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

## **Art. 13/5 - Prova finale di Diploma**

1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di Diploma di I livello sono definiti dal Regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico



# Accademia di Belle Arti Sanremo

2. La prova finale di Diploma consiste nella presentazione di un progetto integrato teorico-pratico che abbia le seguenti caratteristiche:

- a. un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo;
- b. un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.

3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.

4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

- a. aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti;
- b. aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA;
- c. essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.

5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale di Diploma. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno venti giorni prima della data di discussione delle tesi.

6. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque componenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente della tesi e del docente responsabile del progetto artistico

7. La prova finale di Diploma di II livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque componenti, di una tesi costituita da una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di un relatore

8. Il Relatore della prova finale deve essere, o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi, un docente dell'Accademia

9. Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.

Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il Relatore della tesi di carattere artistico-progettuale non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico



# Accademia di Belle Arti Sanremo

10. Il Regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che, per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennializzata
  
11. Per la prova finale di Diploma di I e II livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno all'inizio dell'ultimo anno accademico
  
12. Per la prova finale di Diploma di I e II livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina
  
13. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente, o i docenti relatori, a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
  
14. La valutazione della prova finale di I° Livello è espressa in centodecesimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a sei punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto moltiplicati per i Crediti di ciascun esame, diviso il numero totale dei Crediti (180) moltiplicato per 110 e diviso per 30. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "studente eccellente" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito
  
15. Le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque docenti compresi i docenti relatori e vengono nominati dal Direttore dell'Accademia su indicazione dei Dipartimenti e delle Scuole. Per ogni commissione vengono nominati inoltre due docenti supplenti
  
16. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della Commissione fanno sempre parte i professori relatori
  
17. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un massimo di due studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso, il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale





# Accademia di Belle Arti Sanremo

18. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi

19. I verbali dell'esame finale di Diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta

20. Lo studente che abbia concluso il proprio ciclo di esami e debba sostenere esclusivamente l'esame finale dovrà pagare una quota annua fissata dal Consiglio Accademico, comunque inferiore a quella ordinaria.

## **Capo IV**

### **Qualità della didattica**

#### **Art. 14 Attività di orientamento e tutorato**

1. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomatici, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.

2. L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi e, in uscita, con attività di tirocinio e stage presso Istituti e aziende attinenti gli ambiti d'interesse dell'Accademia, previa stipula di convenzioni.

3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

4. L'Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:

- a. contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
- b. migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
- c. favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
- d. rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

5. L'attività di tutorato viene svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno specifico servizio di orientamento e di tutorato attivato dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

6. Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.

7. Le attività aggiuntive per attività di orientamento previste dal Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal CIN e dal Contratto Integrativo d'Istituto.

7. Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi.

## Capo V

### Responsabilità didattiche

#### **Art. 15 Individuazione delle responsabilità**

1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.

2. Le responsabilità sono attribuite:

- a. al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche;
- b. ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;
- c. ai docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

## **Titolo VII**

### **STUDENTI**

#### Capo I

#### Norme generali

#### **Art. 16 Rapporto formativo**

1. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i

**Accademia di Belle Arti di Sanremo**

Via Val del Ponte n.34 - 18038 SANREMO (IM)

Segreteria 0184/668877 e 0184/514955



# Accademia di Belle Arti Sanremo

regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.

2. L'iscrizione ai corsi di Diploma di I livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di Perfezionamento di altre università.
4. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di diverso livello.
6. Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I o II livello, in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

## **Art. 17 Immatricolazioni**

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di I e II livello sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

## **Art. 17/1 - Iscrizioni e libretti accademici personali**

1. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.
3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione, ad anni accademici successivi a quelli d'immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:
- documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
  - documento contenente il percorso didattico dello studente;
  - documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.
5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli

## **Art. 17/2 Immatricolazione in base a titolo di studio straniero**

1. L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
- determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
  - approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
  - emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:
- che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione;
  - che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

4. Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

## **Art. 17/3 Iscrizione di Diplomati**

1.1 Diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I e II livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

## **Art. 17/4 Iscrizione a corsi d'insegnamento singoli**

1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un massimo di cinque per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.

2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.

3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

4. È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla frequenza di massimo cinque corsi, esclusivamente all'interno delle lezioni teoriche.

## **Art. 17/5 Curricula e piani di studio individuali**

1. L'Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".



# Accademia di Belle Arti Sanremo

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.

3. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o integrative. Le modifiche non potranno superare i tre corsi per il I livello e due per il II livello. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.

4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

## Capo II

### Mobilità studentesca esterna e interna

#### **Art. 18 Trasferimento ad altre Accademie**

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico all'inizio di ogni anno accademico (entro il 30 settembre) purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.

2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento di altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.

3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente.

4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

#### **Art. 18/1 Trasferimenti da altre Accademie**

La domanda di trasferimento da altra Accademia, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore didattico, deve pervenire all'Accademia entro il 30 settembre di ogni anno accademico.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.

3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeutici allorché si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia eventuali crediti formativi allorché si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia.

4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

5. I crediti formativi vengono conformati ai CFA dell'Accademia .

## **Art. 18/2 Passaggi di corso**

1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.

2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo all'interno dello stesso Dipartimento e solo a conclusione dell'anno accademico in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Dipartimenti e le Scuole regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

## **Art. 19 Riconoscimento degli studi pregressi**

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a. in possesso di titolo universitario;
- b. in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
- c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:

- presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
- presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
- presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.

3. Il riconoscimento può avvenire mediante:

- la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

5. Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Direttore del Dipartimento e/o dal Consiglio Accademico (o da una struttura da questi delegata).

## **Art. 20 Sospensione e interruzione temporanea degli studi**

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca.

2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:

- curriculum accademico svolto;
- versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi;





# Accademia di Belle Arti Sanremo

c. versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda (qualora l'interruzione degli studi superi i tre anni l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria che tenga conto della fascia di reddito dello studente).

## **Art. 20/1 Rinuncia agli studi**

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

## **Art. 20/2 Decadenza della qualifica di studente**

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.
2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.
3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## **Art. 20/3 Cessazione della qualifica di studente**

1. La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:
  - a. conseguimento del titolo di studio;
  - b. trasferimento ad altra Accademia;
  - c. rinuncia agli studi;
  - d. decadenza.

## **Capo III**

### **TITOLI ACCADEMICI**

## **Art. 21 Rilascio dei Diplomi accademici**

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia vengono rilasciati dal Direttore.
2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

## **Art. 21/1 Riconoscimento di titoli accademici stranieri**

1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l'ammissione avverrà con l'identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.
2. La richiesta di equipollenza è limitata ai corsi di I Livello.
3. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall'Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.
4. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore didattico in qualunque periodo dell'anno.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

5. L'interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito:

- a. certificazione degli esami di profitto sostenuti con l'indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;
- b. programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita;
- d. il titolo di Scuola superiore che ha consentito l'iscrizione all'Accademia.

6. Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all'esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell'equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definitiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell'equipollenza.

7. Qualora il riconoscimento dell'equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

## **Art. 21/2 Rilascio di titoli congiunti**

1. L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
2. L'Accademia, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.
3. Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

## **Art. 21/3 Certificazioni dei titoli di studio**

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma accademico di I livello, di II livello in originale. Quale supplemento al Diploma l'Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Ogni certificazione sarà accompagnata dal "Diploma Supplement" contenente il curriculum degli studi.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## Capo IV

### Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

#### Art. 22 Sanzioni disciplinari

1. Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Le sanzioni che possono essere comminate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
  - a. ammonizione;
  - b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
  - c. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
  - d. espulsione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
  - e. radiazione dell'Accademia.
3. Le sanzioni di cui alla lett. a. del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b.,c.,d.,e. spettano al Consiglio Accademico a seguito relazione del Direttore.
4. Nei casi previsti di cui alle lett. b., c., d. ed e., lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.
6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
7. La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

## **Titolo VIII**

### **DIRITTO ALLO STUDIO**

#### Art. 23 Diritto allo studio

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

3. L'Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio.

4. La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

## **Art. 24 Studenti diversamente abili**

1. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

## **Titolo IX**

### **COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'**

## **Art. 25 Comunicazione**

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2. Il Consiglio Accademico, su proposta del Servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.

3. Le informazioni vengono fornite mediante:

- a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
- b. comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio tutorato e orientamento;
- c. comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
- d. comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e orientamento.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## Titolo X

### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

#### **Art. 26 - Modifiche ed integrazioni**

1. I Dipartimenti, le Scuole, i Corsi e la Consulta degli Studenti possono proporre al Consiglio Accademico modifiche ed integrazioni del presente Regolamento. La delibera sulle integrazioni richiede la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La delibera tendente a modificare uno o più articoli richiede la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Eventuali modifiche e integrazioni al Regolamento sono sottoposte all'approvazione ministeriale
3. Per qualsiasi argomento non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento ai principi fondamentali che regolano dell'Accademia
4. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'istituto

#### **Art. 27 - Tabelle dei corsi**

I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento con l'indicazione delle Scuole e dei Dipartimenti di riferimento.

Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

### Allegato

#### TABELLA A

#### Corsi di I° livello

#### DIPARTIMENTI, SCUOLE E CORSI

##### Dipartimento di Arti Visive

Scuola di Pittura

- 1) Corso di Pittura
- 2) Corso di Grafica e Illustrazioni

##### Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate

Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa

Corso di Architettura d'interni e design